



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea

**COMUNICATO STAMPA n. 56/21**

Lussemburgo, 15 aprile 2021

Sentenza nella causa C-515/19

Eutelsat SA/Autorité de régulation des communications électroniques et des postes e Inmarsat Ventures SE

**Servizi di connessione Internet a bordo degli aerei: non è necessariamente incompatibile col quadro normativo europeo un sistema mobile via satellite che si basa principalmente, in termini di capacità dei dati trasmessi, su componenti terrestri complementari installati in modo da coprire l'intero territorio dell'Unione**

*La gestione rafforzata di componenti terrestri è possibile a condizione che la concorrenza non sia falsata e che il componente satellitare del sistema presenti un'utilità reale e concreta*

Al fine di favorire lo sviluppo di un mercato interno concorrenziale dei servizi mobili via satellite nell'Unione europea e di garantire una copertura graduale in tutti gli Stati membri, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato la decisione n. 626/2008<sup>1</sup>. In esito a una procedura di selezione degli operatori di sistemi paneuropei che forniscono servizi mobili via satellite<sup>2</sup>, la Commissione europea ha selezionato, tra le altre, l'impresa Inmarsat Ventures SE. Tale impresa ha sviluppato un sistema denominato «European Aviation Network», destinato a fornire servizi di connettività aeronautica. Con decisione del 21 ottobre 2014, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (Autorità di regolamentazione delle comunicazioni elettroniche e delle poste) (Francia) l'ha autorizzata a utilizzare, nel territorio della Francia metropolitana, determinate frequenze e, con decisione del 22 febbraio 2018, le ha concesso l'autorizzazione a gestire componenti terrestri complementari (in prosieguo: i «CTC»)<sup>3</sup> di sistemi mobili via satellite. Di conseguenza, la Eutelsat, concorrente della Inmarsat, ha presentato dinanzi al Conseil d'État (Consiglio di Stato, Francia) un ricorso diretto all'annullamento di quest'ultima decisione, facendo valere, segnatamente, una violazione del diritto dell'Unione.

Adita in via pregiudiziale dall'alta corte amministrativa francese, nella sua sentenza, la Corte fornisce un'interpretazione dei «sistemi mobili via satellite» nonché delle nozioni di «CTC» e di «stazione terrestre mobile»<sup>4</sup> alla luce della decisione MSS. Inoltre, la Corte apporta precisazioni quanto ai poteri delle autorità competenti degli Stati membri di rifiutare o concedere a un operatore le autorizzazioni necessarie alla fornitura dei componenti di sistemi mobili via satellite.

#### Giudizio della Corte

La Corte evidenzia, anzitutto, che un sistema mobile via satellite **non deve necessariamente** basarsi principalmente, in termini di capacità dei dati trasmessi, sul componente satellitare di detto sistema. Le disposizioni pertinenti della decisione MSS, infatti, non definiscono, in termini di capacità dei dati trasmessi, la relazione tra il componente satellitare di un sistema mobile via satellite, da un lato, e il componente terrestre di tale sistema, dall'altro. Inoltre, l'uso del termine «complementare» nell'espressione «componenti terrestri complementari» non consente di trarre alcuna conclusione, atteso che detto termine non fornisce indicazioni quanto all'importanza relativa dei due componenti.

<sup>1</sup>Articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), e articolo 8, paragrafi 1 e 3, della decisione n. 626/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2008, sulla selezione e l'autorizzazione dei sistemi che forniscono servizi mobili via satellite (MSS) (GU 2008, L 172, pag. 15; in prosieguo: la «decisione MSS»).

<sup>2</sup>Articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), della decisione MSS, in combinato disposto con l'articolo 8, paragrafi 1 e 3, di tale decisione.

<sup>3</sup>Articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della decisione MSS, in combinato disposto con l'articolo 8, paragrafi 1 e 3, di detta decisione.

<sup>4</sup>Articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della decisione MSS.

La Corte precisa, poi, che una stazione di terra può essere qualificata come «CTC di sistemi mobili via satellite» quando sono soddisfatti due requisiti principali. In termini di ubicazione, essa deve essere utilizzata presso una postazione fissa e deve coprire un'area geografica all'interno dell'impronta del satellite o dei satelliti del sistema mobile via satellite interessato. Inoltre, da un punto di vista funzionale, la stazione di terra deve essere utilizzata per migliorare la disponibilità del servizio mobile via satellite nelle aree in cui non è possibile garantire comunicazioni della qualità necessaria con il componente satellitare di detto sistema. Una volta soddisfatti tali requisiti e le altre condizioni comuni<sup>5</sup>, nessuna limitazione quanto al numero di CTC che possono essere gestiti o all'estensione della loro copertura geografica può essere dedotta dalle disposizioni della decisione MSS<sup>6</sup>. Al riguardo, la nozione di «qualità necessaria» deve essere intesa come il **livello di qualità necessario per fornire il servizio proposto** dall'operatore di tale sistema e deve essere letta alla luce dell'obiettivo di promuovere l'innovazione, il progresso tecnologico nonché gli interessi dei consumatori.

Ciò premesso, la gestione dei CTC **non deve produrre distorsioni della concorrenza** nel mercato interessato e il componente satellitare del sistema mobile via satellite deve presentare un'**utilità reale e concreta**, nel senso che un simile componente deve essere **necessario per il funzionamento di detto sistema**, fatto salvo un funzionamento autonomo dei CTC in caso di guasto del componente satellitare, il quale non deve protrarsi oltre diciotto mesi. Spetta alle **autorità nazionali competenti** controllare il rispetto di tali condizioni.

Infine, secondo la Corte, per rientrare nella nozione di «stazione terrestre mobile», **non è richiesto** che una siffatta stazione possa essere in grado di comunicare, senza un'apparecchiatura distinta, sia con un CTC che con un satellite. Al riguardo, dopo aver ricordato un certo numero di requisiti che devono essere rispettati, la Corte ritiene che risponda a tali requisiti **un insieme composto da due terminali di ricezione distinti collegati da un gestore di comunicazione**, il primo posto sopra la fusoliera di un aereo e comunicante con una stazione spaziale, il secondo posto sotto tale fusoliera e comunicante con CTC. La Corte precisa che è irrilevante, in tale contesto, la circostanza che i singoli componenti non formino un insieme fisicamente indivisibile.

---

**IMPORTANTE:** Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

---

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.*

*Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia*

*Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575*

---

<sup>5</sup>Articolo 8, paragrafo 3, della decisione MSS.

<sup>6</sup>In particolare dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della decisione MSS.